

SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI
INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE,
FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO
ALL' AUTORITÀ DI GESTIONE FSEIL RESPONSABILE
ANNAMARIA DITERLIZZISERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA
FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZAIL RESPONSABILE
FRANCESCA BERGAMINIAi Soggetti Attuatori
e p.c. Agli Organismi Intermedi
LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti operativi a seguito del DPCM 01/03/2020

Gentilissimi,
in relazione a quanto previsto nel DPCM del 01/02/2020 e, in particolare, all'Art. 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni e nelle Province di cui agli allegati 2 e 3" che prevede **"in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza"**, si forniscono le seguenti delucidazioni applicative.

Come già previsto al punto 7.1.5 dell'Allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 1298/2015, la lezione frontale/aula può essere svolta *"anche con modalità virtuali purché sia garantita la compresenza dei partecipanti e dei docenti nonché la simultaneità della lezione stessa"*. Pertanto, al fine di pregiudicare il meno possibile la regolare realizzazione delle attività formative, in vigenza di quanto disposto nel DPCM in oggetto e per il periodo che dovesse risultare necessario, gli Enti possono organizzare le lezioni a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti.

In particolare, il docente terrà la lezione, negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente comunicati in SIFER, e ciascun partecipante si collegherà dalla propria postazione. Docente, ed eventualmente il tutor se presente, apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della stessa, verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura *"collegato via ..., con utenza..."*.

Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Viale Aldo Moro, 38
40127 Bolognatel 051.527.3891 – 3896 – 3727
fax 051.527.3305Email: gcr@regione.emilia-romagna.it
PEC: gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Si precisa, inoltre, che la modalità di erogazione delle attività formative in “videoconferenza” non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o e-learning per le quali restano vigenti le percentuali previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia (con riferimento alla formazione regolamentata) e/o previste dai singoli avvisi o dalle Operazioni/Progetti approvati.

Resta inteso che potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogata, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo.

Al momento non è necessario procedere a comunicazione di **proroga** del termine delle attività né a revisionare le scadenze delle convenzioni sottoscritte per gli stage, anche in considerazione della eventuale definizione di proroghe di ufficio, alla data termine e anche alla data di avvio, nei casi necessari, al fine di evitare aggravio amministrativo per gli Enti e per la PA.

Si coglie infine l’occasione per precisare quanto segue.

Per quanto riguarda i percorsi formativi in **apprendistato professionalizzante**, di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale nn. 220/2018 e 502/2019, al fine di consentire il completamento dei percorsi, qualora necessario e nei casi in cui fosse già stato calendarizzato lo svolgimento delle lezioni nel periodo di vigenza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66/2020 del 23/02/2020 e del DPCM in oggetto, sarà proposta all’approvazione della Giunta regionale la deroga alla previsione di conclusione del percorso formativo entro il primo anno di contratto di lavoro. Resta ferma la necessità di erogare tutte le ore previste che dovranno, pertanto, essere recuperate entro un termine congruo al fine dell’ammissibilità del voucher. Restano vigenti tutti i limiti previsti nelle deliberazioni sopra citate (ad es. limite all’utilizzo della formazione “strumentata” per una percentuale massima del 20% del percorso individuale e divieto di e-learning e FAD), fatte salve diverse indicazioni eventualmente disposte con deliberazioni di Giunta regionale.

Inoltre, sempre con riferimento alla componente formativa nei contratti di apprendistato, si rammenta che la **formazione obbligatoria sulla sicurezza per i lavoratori** ex art. 37 del D.lgs. 81/2008, da svolgersi entro i 60 giorni dalla data di assunzione, può essere erogata in modalità e-learning relativamente ai seguenti moduli¹:

- Formazione generale comune: 4 ore
- Formazione specifica per il rischio basso: 4 ore

Pertanto, in tutti i casi in cui il “modulo sicurezza” non sia finanziato con risorse pubbliche, si invita a prevedere tali modalità di erogazione della formazione al fine di garantire un inserimento nel luogo di lavoro conforme alle norme.

¹ (Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione degli RSPP, par. 12.7 dell’Allegato A, che ha integrato l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori)

Relativamente ai **tirocini extra curricolari**, nei casi in cui sia necessario sospendere il tirocinio, per chiusura aziendale o per qualsiasi altra causa debitamente documentata, ferma restando la Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio per sospensione, si precisa quanto segue:

- l'indennità, quando finanziata con risorse pubbliche, potrà essere erogata nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui DGR 1143/2019 che non prevede, conformemente al disposto normativo, l'assenza per giusta causa;
- il termine del tirocinio potrà slittare per tutta la durata della sopravvenuta impossibilità di svolgimento dello stesso, ferma restando la disponibilità del soggetto ospitante.

Per quanto riguarda la formazione **obbligatoria sulla sicurezza per i lavoratori**, resta valido quanto sopra precisato per l'apprendistato.

Alla presente nota potranno seguire ulteriori disposizioni e previsioni in funzione dell'evolversi della situazione. Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Diterlizzi
(Firmato digitalmente)

La Responsabile del Servizio
Francesca Bergamini
(Firmato digitalmente)